



Ministero dell'istruzione, dell'università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
DIREZIONE GENERALE

Ufficio II - Ordinamenti scolastici. Politiche formative e orientamento. Rapporti con la Regione. Progetti europei. Esami di Stato.

Via Forte Marghera, 191 - 30173 Venezia Mestre

Venezia Mestre, (vedasi timbratura in alto)

Protocollo (vedasi timbratura in alto)

Ai Dirigenti scolastici delle Istituzioni scolastiche di I e
II grado statali

Ai Coordinatori delle scuole paritarie di I e II grado

LORO SEDI

Oggetto: Monitoraggio sulla durata dell'ora di lezione – D.P.R. 275/99; Legge 53/2003 e disposizioni applicative vigenti

Si ritiene opportuno richiamare l'attenzione delle SS.LL. sulle disposizioni concernenti la durata dell'ora di lezione.

Ai sensi dell'art. 4 comma 2 del DPR 275/99, nell'esercizio della propria autonomia didattica ed organizzativa, le Istituzioni Scolastiche Autonome possono regolare i tempi per lo svolgimento dei singoli insegnamenti e delle diverse attività didattiche con adeguato riguardo al processo di apprendimento degli alunni in rapporto all'età e all'indirizzo di studi.

Rientrano nella autonoma valutazione degli organi monocratici e collegiali delle scuole, all'interno del quadro normativo e ordinamentale vigente, le scelte organizzative relative all'articolazione delle lezioni in unità modulari non coincidenti con la dimensione temporale dell'ora di 60 minuti.

La normativa emarginata in oggetto pone in capo agli organi dell'Istituzione scolastica la responsabilità di garantire il monte orario annuale previsto per ciascun insegnamento o disciplina dagli ordinamenti vigenti, quale condizione necessaria ai fini della validità dell'anno scolastico e requisito di legittimità delle stesse determinazioni valutative assunte nei confronti degli alunni.

La diversa articolazione oraria in moduli di durata differente dall'ora di 60 minuti rientra tra le forme di flessibilità rimesse all'autonomia didattica delle scuole.

Diversa fattispecie riguarda, invece, la riduzione dell'ora di lezione per ragioni estranee alla didattica, quali il pendolarismo degli studenti e la non coincidenza dell'orario delle lezioni con quello dei mezzi di trasporto pubblico del territorio. In questo caso, la riduzione della durata oraria delle lezioni deve essere regolata secondo le previsioni di cui all'art. 28 comma 8 del CCNL 2006/2009.

Al fine di acquisire un quadro esaustivo nel territorio regionale delle fattispecie che determinano l'adozione di differenti articolazioni orarie delle lezioni con durata di diversa entità, la scrivente Direzione Generale promuove un'azione di monitoraggio, invitando le SS.LL. a compilare il modulo disponibile al link <https://monitoraggi.istruzioneveneto.it/> - icona SHAREPOINT, **entro e non oltre il 30 settembre 2019**, allegando le relative delibere degli organi collegiali, laddove richiesto nel modulo.

Si ringrazia per la consueta fattiva collaborazione.

IL DIRETTORE GENERALE

Augusta CELADA

Firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse

Responsabile del procedimento / LD